

**STATUTO**  
**S.M.A.R.T**  
**Sclerosi Multipla: Associazione Regionale Toscana**  
**ODV**

**ART. 1**  
**(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*:

"S.M.A.R.T: Sclerosi Multipla: Associazione Regionale Toscana ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Firenze* e con *durata illimitata*.

**ART. 2**  
**(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera A, art. 5 legge 117/2017);
- *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera C, art. 5 legge 117/2017);
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, art. 5 legge 117/2017);
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, art. 5 legge 117/2017)

Più in particolare, sono finalità dell'associazione:

- Promuovere l'assistenza, la ricerca e l'informazione, nell'ambito della Sclerosi Multipla, redigere pubblicazioni periodiche e non, stampe e stampati, riviste e quant'altro ritenuto utile ai fini di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sue iniziative;
- promuovere l'organizzazione in Italia ed all'estero, convegni a carattere medico-socio-culturale; tavole rotonde e conferenze stampa su problemi di attualità nel campo sanitario in generale e nell'ambito della sclerosi multipla in particolare;
- fornire sostegno professionale (tramite operatori qualificati), economico e/o promozionale alle attività delle associazioni o enti di ricerca, alle società medico-scientifiche ed alle associazioni di tutela dei cittadini affetti da specifiche patologie;

- acquisire strumentazioni e materiali medici e para-medici in genere da donare a strutture ospedaliere, ambulatoriali e sanitarie, dislocate in qualsiasi luogo o Stato che ne abbiano necessità, e comunque svolgere attività di beneficenza per aiuti umanitari.

Per il raggiungimento di tali fini, l'Associazione potrà tra l'altro:

- promuovere ed organizzare iniziative di carattere sociale, economico, culturale, sportivo e ricreativo;
- ampliare, aggiornare, sviluppare le attività dell'Associazione attraverso le attività tecnologiche ed informatiche
- promuovere e curare l'edizione e la diffusione di testi, libri, collane, riviste e periodici

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con eventuale apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione è composta da:

- SOCI FONDATORI, sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sono tenuti a garantire il perseguimento degli scopi dell'Associazione, ed il rispetto da parte di tutti gli Associati dello spirito e dell'etica dell'Associazione stessa;
- SOCI ONORARI, sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche, che abbiano particolari benemerienze verso l'Associazione: sono nominati dall'Assemblea su proposta nominativa del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento della quota associativa pur godendo di tutti gli altri diritti dei soci.;
- SOCI ORDINARI, ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione a seguito di loro domanda; possono essere soci i cittadini italiani o stranieri residenti o afferenti alle strutture sanitarie toscane, di sentimenti e comportamenti democratici, che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione;

La partecipazione alla Associazione non è trasferibile, neppure per successione.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Il Consiglio Direttivo, quando delibera circa l'ammissione dei soci, stabilisce anche a quale categoria essi appartengano.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

La suddivisione dei soci nelle categorie di cui all'articolo 3, non implica alcuna differenza di trattamento, salvo quelle indicate, in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione. In particolare tutti i soci, persone fisiche o enti, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a determinarne le strutture e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione, decadenza o recesso*.

il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione di un socio quando questi contravvenga *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. Contro tale delibera inviata per raccomandata A.R. (o altro sistema tracciabile, es mail con avviso ricezione) al domicilio risultante all'Associazione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea con nota scritta depositata presso la sede legale dell'Associazione entro 30 giorni dalla data di arrivo della comunicazione; in tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla decisione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduto dalla qualità di socio chi non provvede a versare la quota associativa nei termini e nei modi fissati dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo; In tal caso il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione all'interessato

A qualunque categoria appartenga, il socio potrà recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Presidente con lettera raccomandata A.R. (o altro sistema tracciabile, es mail con avviso ricezione); ed il recesso diventerà effettivo a partire dalla data di ricevimento di detta comunicazione.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

## **ART. 6 (Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (al ricorrere dei requisiti di legge);
- il revisore legale dei conti (al ricorrere dei requisiti di legge);
- il Comitato scientifico.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ART. 7 (Assemblea)**

L'Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce presso la sede legale od altrove: hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Partecipano all'Assemblea anche il Presidente, il Presidente Onorario, se nominato ed il Vice Presidente.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno tendenzialmente entro il 30 aprile su convocazione del Presidente, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente, e l'eventuale bilancio preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del Consiglio Direttivo, per dibattere e/o deliberare sull'ordine del giorno predisposto dall'Organo richiedente .

L'Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente quando ne faccia richiesta formale un numero di Soci non inferiore ad un quinto del totale. In tal caso, i Soci richiedenti dovranno redigere l'ordine del giorno che il Presidente dovrà far pervenire ai Soci con la convocazione dell'Assemblea.

Ogni socio può essere rappresentato dal proprio legale rappresentante, da un socio della stessa organizzazione delegato in forma scritta, o da un Legale Rappresentante di un altro socio delegato in forma scritta. Ciascun socio potrà avere al massimo una delega. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea viene convocata dal Presidente con avviso scritto comunicato ai soci con qualsiasi mezzo (anche fax, e-mail etc.) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio dichiarato alla Associazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente od in mancanza dalla persona eletta dall'Assemblea.

L'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, nomina un Presidente Onorario stabilendone compiti e mansioni. Il Presidente Onorario partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo; ed ha diritto di voto in Assemblea.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio annuale consuntivo di esercizio, la eventuale relazione annuale della attività svolte, l'eventuale documento di programmazione e l'eventuale bilancio preventivo per l'anno successivo predisposti dal Consiglio Direttivo;*
- *definisce gli eventuali specifici mandati del Consiglio Direttivo;*
- *discute e delibera sui documenti di indirizzo politico predisposti dal Consiglio Direttivo e presentati all'Assemblea;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale Regolamento dell'Associazione e le sue modifiche sulla base di quanto proposto dal Consiglio Direttivo;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Tali delibere possono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci in prima convocazione e con la maggioranza dei soci presenti in seconda convocazione.

Per *modificare lo Statuto*, deliberare *lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio, la *trasformazione* o la *fusione* dell'Associazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci

in prima convocazione e con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci presenti in seconda convocazione.

## **ART. 8 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- a. Stabilisce la quota associativa annua per i soci ordinari e l'ammontare del contributo annuo minimo per i soci sostenitori;
- b. da esecuzione alle delibere assembleari;
- c. approva il bilancio consuntivo di esercizio, e l'eventuale relazione annuale delle attività svolte, l'eventuale documento di programmazione e l'eventuale bilancio preventivo per l'anno successivo da presentare per l'approvazione all'Assemblea;
- d. esprime i pareri circostanziati sulle proposte di modifica dello Statuto prima della loro presentazione all'Assemblea;
- e. redige l'eventuale Regolamento Interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. delibera su ammissione, nomina, recesso, decadenza, azioni disciplinari ed espulsione dei soci;
- g. può conferire procure per atti di straordinaria amministrazione;
- h. può ricevere donazioni, lasciti, successioni;
- i. può acquistare beni mobili e immobili, sottoscrivere azioni, obbligazioni ed altri titoli e deliberare su altri eventuali accantonamenti e sulla destinazione delle disponibilità patrimoniali;
- j. può assumere personale;
- k. decidere la stipula di convenzioni, accordi e/o contratti con Enti Pubblici, persone giuridiche private o persone fisiche;
- l. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- m. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
- n. esprime un parere sui documenti di indirizzo politico sottoposti alla sua attenzione;
- o. in caso di scioglimento dell'Associazione, propone all'Assemblea la destinazione dei propri beni in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti; e nomina i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

*Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e

di decadenza. I referenti del Settore Sclerosi Multipla, se non eletti come Consiglieri, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo solo come uditori senza diritto di voto

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **ART. 9 (Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

### **ART. 10 (il Vice Presidente)**

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **ART. 11 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 12 (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 13 (Il Comitato Scientifico)**

Il comitato Scientifico può essere attivato su espressa votazione della assemblea, anche su richiesta del Consiglio direttivo.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo e con il Presidente una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale gli organi dell'associazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti scientifico-culturali delle singole manifestazioni.

Esprime inoltre pareri obbligatori e vincolanti in relazione all'eventuale destinazione di fondi da assegnare alla ricerca scientifica e al miglioramento dell'assistenza ai malati.

I membri durano in carica tre anni e sono confermabili: se attivato, la scadenza del Comitato scientifico è quella degli organi associativi.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente, che può partecipare alle riunioni, ma senza diritto di voto, ed è presieduto da referente del Settore Sclerosi Multipla che ne fa parte. Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede legale dell'associazione od altrove, ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

#### **ART. 14 (Centri Locali)**

Il Consiglio Direttivo potrà istituire Centri Locali per il migliore svolgimento dell'attività dell'Associazione nel territorio, previa determinazione dei compiti e poteri ad essi attribuiti e determinazione delle loro modalità di funzionamento.

Il Consiglio Direttivo vigilerà sull'attività e sull'operato dei centri, nonché sulla piena coerenza dell'attività da essa svolta con le finalità dell'Associazione.

#### **ART. 15 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 16**  
**(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 17**  
**(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- dalle quote associative versate dai Soci Ordinari;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore
- dalle contribuzioni versate dai Soci Sostenitori;
- dalle contribuzioni degli enti pubblici e privati;
- dalle contribuzioni della Repubblica Italiana, e di altri Stati o organismi sovranazionali;
- dalle contribuzioni di Regioni, Province e Comuni;
- rendite patrimoniali o rendite da ogni altro bene che pervenga nella disponibilità dell'Associazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

**ART. 18**  
**(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo di esercizio ed eventualmente un documento di programmazione ed eventualmente il bilancio preventivo per l'anno successivo da presentare per l'approvazione all'Assemblea. Il Bilancio verrà *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**ART. 19**  
**(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore, l'associazione deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (comma 1 articolo 14, legge 117/2017)

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (comma 2 articolo 14, legge 117/2017)

## **ART. 20 (Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente dell'associazione.

## **ART. 21 (Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **ART. 22 (Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

**ART. 23**  
**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 24**  
**(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

**ART. 25**  
**(Norma transitoria)**

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.